

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sez. Civ. V

Il Giudice di Pace D.ssa Alessandra SCUDERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 17058/23

88056/pu
Pg 17058/23

tra

Attore: Iris K [REDACTED]

presso lo studio dell'Avv. Francesco LIOIA ,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
unitamente all'Avv. Manlio ARNONE,

contro

Convenuto: OPNET S.p.A., già LINKEM S.p.A.,
domiciliato elett.te in Roma, V. Cassiodoro 1/A,
presso lo studio dell'Avv. Riccardo VALENTE,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI della DECISIONE

Con atto notificato il 10.02.23 la Sig. [REDACTED] conveniva dinanzi a questo Ufficio la Soc. Linkem, onde sentire accertare e dichiarare l'insussistenza della somma rivendicata da quest'ultima, pari a E. 169,62, a mezzo fattura emessa successivamente al recesso dal contratto manifestato dalla attrice in data 14.11.20.

Parte convenuta si costituiva, eccependo omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio e contestando la domanda in fatto e in diritto.

La causa, sulle precisate conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

In ordine alla eccezione preliminare, a seguito della reiterata allegazione della società convenuta sulla improponibilità della domanda, è stato argomentato trattarsi di condizione di procedibilità (da valutare peraltro in base alla pronuncia SS.UU. 8241 del 2020), per la quale è prevista la concessione di un termine per il relativo esperimento, dimodochè all'ud. del 20.09.23, rinviata anche per il tentativo di composizione bonaria della controversia, parte attrice ha sottolineato che l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avviato presso l'organismo Mediacon, secondo la documentazione prodotta in via telematica in data 11.09.23, non poteva allo stato ritenersi concluso, mentre non sono emersi elementi oggettivi attinenti il positivo riscontro da parte della Società.

A fondamento della domanda, parte attrice richiama l'intercorso contratto stipulato con la convenuta per la fornitura servizi di internet, svincolato da numerazione telefonica, in relazione al quale viene inoltrato recesso in data 14.11.20, manifestato con modulo all'uopo predisposto, ove è previsto altresì il ritiro del modem router.

Sulla base della esaminata documentazione, congruente con la comunicazione diretta presso l'indirizzo "servizioclienti" per l'interruzione del contratto, difettano i presupposti di accredito per costi ancora riferiti al contratto, posto che la Fattura risulta emessa in data 15.09.21, con conseguente carente allegazione e produzione di parametri tecnici e di stima suscettibili di valutazione per detti costi, senza puntuale adempimento della prevedibile operazione di ripresa in carico dell'apparato, considerato accessorio di rilievo rispetto al contratto, secondo la previsione dell'art.8.4 delle CGC..

Ed invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, anche la fattura commerciale si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già

Luca

N.R.G.17058/23

costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del rapporto.

Va pertanto dichiarato insussistente il credito vantato dalla Società convenuta nei confronti di parte attrice.

Spese Compensate, tenuto conto delle eccezioni preliminari argomentate .

p.q.m.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ,

1) Dichiaro insussistente il credito vantato dalla OPNET S.p.A., già LINKEM S.p.A. nei confronti di Sig. Iris K. [REDACTED].

2) Spese Compensate.

Roma 18 luglio '24

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 LUG 2024



Roma, li _____
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alessandra Misaria

